

La figura del buttafuori

Disciplina dell'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo o in pubblici esercizi nel Decreto Maroni del 2009.

I commi da 7 a 13 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 94 del 15 luglio 2009 (Decreto Maroni) introducono una nuova disciplina che regola la figura del "buttafuori". Per la prima volta, viene regolato specificamente l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. Questa nuova regolamentazione si inserisce in un quadro che conferma quanto già previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

La norma prevede che l'espletamento di tali servizi non comporti l'attribuzione di pubbliche qualifiche e vieta l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica. Il richiamo all'art. 134 del TULPS conferma alcuni limiti presenti ancora nell'espletamento di questa attività:

- senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati prestare opere di vigilanza o custodia per conto di privati;
- anche con la licenza, non sono autorizzate operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni o una limitazione della libertà individuale.

Le nuove disposizioni trovano applicazione:

- nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo (artt. 68 e 69 TULPS);
- nei pubblici esercizi (artt. 86 e 88 TULPS);
- negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico (circoli privati che non rispettano gli indici di pubblicità).

Le attività di controllo

Nell'esercizio dei compiti di controllo, il personale procede a varie attività, descritte in seguito.

Controlli preliminari

- osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di Polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
- adozione di ogni iniziativa utile a evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento.

Controlli all'atto dell'accesso del pubblico

- presidio degli ingressi dei luoghi destinati al pubblico e regolamentazione dei flussi di pubblico;
- verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;
- controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o per la salute delle persone, anche qui con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di Polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti.

Controlli all'interno del locale

- attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
- concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone.

Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di Polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione. Nell'espletamento delle succitate attività, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica e devono essere muniti di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento recante la dicitura "ASSISTENZA" in caratteri facilmente leggibili.

L'albo del personale addetto

In ciascuna Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo. L'iscrizione nell'elenco è condizione obbligatoria per l'espletamento dei servizi predetti. I requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco del personale addet-



to ai servizi di controllo (dall'art. 1 del citato decreto) sono i seguenti:

- A) età non inferiore a 18 anni;
- B) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, nessun uso di alcool e stupefacenti, buona capacità visiva, uditiva e olfattiva e assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie;
- C) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- D) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401¹;
- E) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205²;
- F) diploma di scuola media inferiore;
- G) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 del Decreto in oggetto.

In caso di perdita di uno o più requisiti previsti, il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato e al gestore delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto al fine di determinare il divieto di impiego nei servizi di controllo di cui ci stiamo occupando qui.

La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività di pubblico esercizio o pubblico spettacolo ovvero del titolare dell'istituto di vigilanza o di investigazione. Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui alle lettere B), C), D) ed E) indicati in precedenza. A tal fine i soggetti iscritti, almeno un mese prima

della revisione biennale, depositano presso il Prefetto la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la cancellazione dell'iscrizione dall'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei relativi compiti.

Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, indicato al punto G) di cui sopra, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha come oggetto le seguenti aree tematiche:

1. **area giuridica**, con particolare riguardo alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di Polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
2. **area tecnica**, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
3. **area psicologico-sociale**, con particolare riguardo alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

I gestori delle attività che necessitano di servizi di questo tipo possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del TULPS.

Il personale che, alla data di pubblicazione del decreto che determina i requisiti per l'iscrizione dell'elenco prefettizio (24/10/2009), già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo può continuare a espletare la propria attività, con le modalità e i limiti di cui allo stesso decreto, prima dell'iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data dello stesso decreto (ovvero fino al 24/04/2010). È chiaro che si tratta di personale che rispettava già i canoni e le regole di cui alla circolare 559/C 17338.10089.D. del 20 settembre 1999 ref.to 1099/99 in materia di "vigilanza e tutela dei beni mobili ed immobili all'interno di discoteche e sale da ballo" del Ministero dell'Interno o che, per l'Emilia Romagna, aveva acquisito la

Articolo 3, legge 15 luglio 2009, n° 94, commi 7, 8, 9.

Comma 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

Comma 8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall'attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.

qualifica di referente per la sicurezza ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24/2003. Il nuovo apparato sanzionatorio (art. 3 comma 13 della legge 15/7/2009 n. 94) prevede che: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1500 a Euro 5000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11". ■

Note

- 1: "Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva negli ultimi cinque anni [...] per aver preso parte attiva ad episodi di violenza [...] o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza [...]".
- 2: "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa".

aerosmith - bjork - metallica - iron maiden - offspring - red hot chili pepper - marilyn manson - peter gabriel - slipknot - massive attack - zucchero - vasco rossi - ligabue - santana - bon jovi - andrea bocelli - franco battiato - subsonica - carmen consoli - skunk ansie - garbage - rage against the machine - muse - coldplay - eurythmics - oasis - chemical brothers - alanis morissette - limp bizkit - tricky - fatboy slim - the cure - pj harvey - lenny kravitz - depeche mode - morissey - slayer - billy idol - linkin park - pearl jam - iggy pop & the stooges - queens of the stone age - tools - the cranberries - the police - sex pistols - ben harper - duran duran - spandau ballet - 30 seconds to mars - the black eyed peas - julian lennon - motor head - judas priest - manowar - whitesnake - alice cooper - motley crue - venom - strana officina - lacuna coil - heaven and hell - dream theater - cradle of filth - iittiba - elio e le storie tese - elisa - fabrizio de andre - robert plant - deep purple - jethro tull - almamegretta - lou reed - bob geldof - gianna nannini - simple minds - mory kante - youssou n'dour - nick cave & bad seed - pfm - banco del mutuo soccorso - jamiroquai - ennio moricone - anastacia - avril lavigne - paolo conte - the chic - whitney houston - laura pausini - tiziano ferro - fiorella mannoia - ricky martin - luciano pavarotti - giovanotti - caparezza - asian dub foundation - emir kusturica - manu chao - beck - laurie anderson - miryam makeba - james brown - pat metheny - miles davis - elvis costello - dizzo gillespie - dee dee bridge water - chick corea

GRAZIE A :

ALESSIO MARTINO - PAOLO "BETTONI" BETTA - LEONARDO "LEO" DANI - SANDRO "SANDRINO" FIORENTINI - MICHELE "SEM" CIGNA - ROBERTO "NEGUS" CERVI - ANTONIO SANSONE - MASSIMO "PENTOLINO" VERNARELLI - CARLO "CARLETTO" BARBERO - ALESSIO GUERRIERI - DIEGO SPAGNOLI - CRISTIANO GRASSINI - DARIO "ASMARA" DE VIDO ROBERTO "ROBBO" CASTAGNETTI - LAURA BECCHIO "DON" MICHELE RUSSOTTO - VITTORIO DELLACASA - DANIELE BADDARIA - ANDREA "PEREZ" PERETTI - TOTO BARBATO RICCARDO MARINELLI - ROBERTO DELDUCA - MIGUEL VARGAS

ED ALLA COLLABORAZIONE DI :

GIULIO ALBAMONTE - ALBERTO "MENTE" BUTTURINI - DAVID BISETTI MARCO "CIPO" CALLIARI - FABIO CITTERIO - MAURIZIO "MONCO" CORAZZINI ANDREA "KORS" CORSELLINI - RENAUD "RENÉ" CUIGNON - MARCO "TOWER" DELLATORRE - SANDRO "AMEK" FERRARI - CLAUDIO "KLAUS" HAUSHERR ITALO LOMBARDO - GIANMARIO LUSSANA - DOMENICO "MIMMO" LETTINI OLIVER MARINO - MARCO "MONFO" MONFORTE - ANTONIO PANARELLO ARTURO PELLEGRINI - JOHN RYAN - PAOLO "RED" TALAMI

FULL AUDIO CREW - PROGETTAZIONE TECNICA FESTIVALS & EVENT BROADCASTING - ROLLING RISERS - SISTEMI INTERCOM WIRELESS IN TECNOLOGIA FM & DIGITAL WIFI - PRODUCTION DESK

Tonisoddu Stage Management
ANNO 2011
WORLDWIDE

PALLA AL CENTRO !

TONISODDU STAGEMANAGEMENT • branch of ULTRACUTO snc • via Montezebio, 30 • 00195 Roma